

LA PRIVACY A SCUOLA: I CAMBIAMENTI CONSEGUENTI AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO

a cura dell'Avv. Roberto Barresi (D.P.O.)

Il Regolamento (UE) 2016/679

Il regolamento (UE) 2016/679 (entrato in vigore in tutta la comunità Europea il 29 maggio 2018), rappresenta la direttiva emanata dal Parlamento Europeo in materia di privacy.

A chi si applica il Regolamento sulla protezione dei dati ?

Se si considera l'intreccio di possibilità, come sintetizzato, appare subito chiaro che le disposizioni contenute nel regolamento Ue sul trattamento dei dati personali (Gdpr) non sono solo norme europee ma costituiscono piuttosto uno standard internazionale.

Che sia stata l'Europa a dettare le regole è comprensibile, visto il valore del mercato Ue dei dati (cioè dei dati digitali scambiati come prodotto o servizio) che, secondo una ricerca della Commissione del marzo di quest'anno (Smart 2016/0063), è oggi pari a 65 miliardi di euro e toccherà i 77 miliardi (60 per l'Ue a 27) nel 2020, mentre l'economia dei dati (cioè lo sfruttamento dei dati mediante l'odierna tecnologia) ammonta a 335 miliardi (dati 2017) con una previsione che tocca i 452 miliardi di euro (365 senza il Regno Unito) nel 2020.

Dati, mercato e fiducia

Dati e dati personali ,sono quasi sinonimi e la pregiudiziale per sostenere e sviluppare la data economy è la tutela della fiducia dell'individuo circa il corretto utilizzo dei propri dati personali da parte del mercato.

Per «dato personale», il Regolamento intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale».

Il Gdpr contribuisce significativamente a tutelare la fiducia di chi affida i propri dati, da un lato proteggendo i diritti del singolo riguardo all'uso dei propri dati personali, sulla scia della natura fondamentale riconosciutagli dal trattato di Lisbona e, dall'altro lato, rimuove gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione. Nell'attuale mondo globalizzato, quindi, non è sufficiente stabilire autonomamente il livello di adempimento al Gdpr che l'azienda, anche se meramente locale, possa decidere di conseguire, in quanto - da ultimo - sarà la filiera delle relazioni commerciali con fornitori e clienti ad imporle lo standard da rispettare.

Ricadute globali

Le aziende con sede in uno dei Paesi della Ue dovranno necessariamente fare i conti con le prescrizioni del Gdpr e, in caso alimentino flussi di dati all'interno dell'Unione, dovranno anche individuare quale sia l'autorità guida competente per le questioni data protection, relative a quel flusso.

Se il flusso, invece, riguarda paesi terzi (non Ue), qualora riguardi dati personali di soggetti che si trovano nella Ue, esso dovrà essere regolato da apposite clausole contrattuali che vincolino i partner importatori di dati a comportamenti conformi ai dettami del Gdpr. In aggiunta, se i trattamenti sui dati personali effettuati dalle medesime aziende non-Ue le qualificano come titolari o responsabili in base al Gdpr, queste stesse aziende saranno soggette alle pertinenti prescrizioni del regolamento e dovranno nominare per iscritto un proprio rappresentante in uno degli Stati membri dell'Unione.

Non deve apparire un paradosso, quindi, il presentimento che individua nel mercato, piuttosto che nello spauracchio delle alte sanzioni o nella compliance in sé, il vero innesco che determinerà la citata metamorfosi del Gdpr, da norma di competenza europea a standard universale.

Rispettare la privacy a scuola

E' importante comprendere, innanzitutto, che la tutela della privacy equivale al rispetto dell'identità, della dignità e della sfera più intima della persona.

La funzione fondamentale della scuola è quella di **preparare le nuove generazioni al futuro** ed è importante che sin dall'infanzia i futuri cittadini siano educati al rispetto di tali valori.

La disciplina della privacy nelle scuole ha come fonte il Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003) nonché i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, che di volta in volta si è espresso sui vari aspetti della materia.

Il Garante per la protezione dei dati personali, ha stilato **un decalogo** per ricordare quelle che devono essere le regole finalizzate al rispetto della **privacy in ambiente scolastico**.

Il Garante si rivolge a professori, genitori e studenti e fornisce indicazioni di carattere generale basate su pareri resi e su provvedimenti precedentemente adottati.

Fondamentale è che sia gli studenti che le famiglie sappiano che: Tutte le scuole – sia quelle pubbliche, sia quelle private - hanno l'obbligo di far **conoscere agli “interessati” come vengono trattati i loro dati personali**.

Devono cioè rendere noto, attraverso un'adeguata informativa, quali dati raccolgono, come li utilizzano e a quale fine.

Estrema cautela è richiesta per la raccolta di dati delicati come quelli sullo stato di salute, le convinzioni religiose o le origini etniche.

In ogni caso, come già detto in precedenza, famiglie e studenti **hanno il diritto di conoscere le informazioni trattate e di chiederne la rettifica**.

Il decalogo affronta diverse tematiche come quella dell'utilizzo di tablet e smartphone in classe, la diffusione di video e di immagini e riprese durante gite scolastiche, saggi e recite, la lettura di temi in classe che contengono informazioni di carattere personale, l'utilizzo di telecamere all'interno e all'esterno dell'istituto.

Decalogo del Garante

- **Cellulari, tablet e smartphone:** il loro utilizzo deve ritenersi consentito **per uso personale e nel rispetto delle persone.**
- Si possono **registrare le lezioni** (spetta agli studi scolastici decidere come regolamentare l'utilizzo di questi strumenti elettronici compresa la possibilità di vietare del tutto l'uso di essi).
- Si possono **consultare** in classe libri elettronici e testi on line.
- **Divieto di diffondere immagini e video sul Web senza il consenso** delle persone eventualmente riprese. (Si ricorda che la diffusione di immagini che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati).
- **Temi in classe:** l'insegnante può liberamente assegnare gli alunni temi che riguardano il loro mondo personale senza che ciò possa costituire una violazione della privacy. L'insegnante deve però trovare il giusto equilibrio (in caso di lettura dei temi in classe) tra le esigenze dell'insegnamento e il rispetto della privacy quando nei temi vengono trattati argomenti delicati.
- **Gite scolastiche, saggi e recite:** Non c'è violazione della privacy per le riprese fotografiche e per i video fatti dai genitori durante recite, saggi e gite scolastiche, ma queste immagini possono essere usate solo in ambito familiare. Se si intende pubblicarle nel Web, occorre il **consenso delle persone presenti nei video e nelle foto.**
- E' vietato pubblicare nel **sito della scuola** le generalità di chi è in ritardo nel pagamento della retta del servizio mensa.
- È vietato pubblicare i nominativi di chi **usufruisce gratuitamente della mensa.**
- Nel sito della scuola **gli avvisi devono avere carattere generale** giacché ogni altra comunicazione di carattere personale deve essere trasmessa individualmente.
- **Utilizzo di telecamere:** Pur non essendo vietata l'istallazione all'interno degli istituti, la loro presenza deve essere segnalata con cartelli e, in ogni caso, il funzionamento delle telecamere deve avvenire solo negli orari di chiusura.

Se poi le telecamere sono collocate all'esterno della scuola è necessario delimitarne l'angolo visuale. In ogni caso le immagini registrate vanno cancellate dopo 24 ore.

- **Iscrizione on-line:** particolare attenzione deve essere prestata inoltre all'eventuale raccolta di dati sensibili. Il trattamento di questi dati, oltre a dover

essere espressamente previsto dalla normativa, richiede infatti speciali cautele e può essere effettuato solo se i dati sensibili sono indispensabili per l'attività istituzionale svolta

- **Voti ed esami:** gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. È necessario però che, nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l'istituto scolastico eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali.
- **Attività di ricerca:** se prevedono l'utilizzo di questionari con raccolta di informazioni personali, è necessaria una preventiva informativa ad alunni e genitori sugli scopi della ricerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza che vengono adottate.
- **Marketing e promozioni commerciali:** Non è possibile utilizzare i dati presenti nell'albo - anche on line - degli istituti scolastici per inviare materiale pubblicitario a casa degli studenti. I soggetti terzi non sono autorizzati ad utilizzare tali dati per finalità non previste come, ad esempio, il marketing e la promozione commerciale.

Privacy, nuovo regolamento europeo. Cosa devono fare le scuole?

Il regolamento (UE) 2016/679 (entrato in vigore in tutta la comunità Europea il 29 maggio 2018) rappresenta la direttiva emanata dal Parlamento Europeo in materia di privacy.

Tale direttiva mira a indicare i parametri di *“tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati”* (art. 1 par Questo regolamento “General Data Protection Regulation”, noto come GDPR, abroga la direttiva 95/46 (Direttiva che ha attivato in Italia il Codice della Privacy) e si pone rispetto a quest'ultimo in una situazione tecnologica e informatica distante anni luce rispetto a quella presente nel 1995. Basta pensare a come il mondo di internet, dei social media, dei servizi in rete e di gestione dei dati ha completamente cambiato la nostra vita in ambito personale e lavorativo.

E' importante tenere a mente però che tale regolamento non abroga le leggi nazionali che disciplinano l'ambito della privacy attualmente in vigore – *D.lgs n. 196 del 2003 e successive modifiche* – a meno che le sue indicazioni non si trovino in contrasto con quanto indicato del GDPR.

La data del 25 maggio 2018 rappresenta l'inizio del riesame di una serie di misure di sicurezza da adottare nelle Istituzioni Scolastiche.

Le procedure proposte in tale decreto non sono un mero regolamento tecnico di misure minime di sicurezza da adottare, ma spostano il baricentro dell'attenzione sulla responsabilità del titolare del trattamento dei dati.

A tal fine quest'ultimo, a seguito di un'attenta analisi, dovrà attivare una serie di procedure di sicurezza al fine di garantire la privacy dei dati personali trattati.

L'attività di valutazione attiva una decodificazione giuridica finalizzata alla verifica delle regole, documenti e procedure interne al fine di rispettare gli obblighi del GDPR.

Tale attività viene "gravata" dal fatto che il GDPR non fornisce indicazioni specifiche in tale direzione ma richiede misure sufficienti al rispetto di tale normativa.

In che direzione devono quindi muoversi le scuole per adeguarsi al GDPR?

Le scuole hanno come priorità quella di definire chi, tra il proprio personale, debba occuparsi di adeguare le procedure interne al GDPR. Questo però non vuol dire riformare interamente le procedure di gestione della privacy esistenti, tutt'altro, queste devono essere mantenute e utilizzate come base per lo sviluppo e l'adeguamento al nuovo regolamento.

Tre sono gli adempimenti fondamentali imposti dal GDPR:

- La nomina di un responsabile della protezione dei dati DPO (Data Protection Officer).

Tra i compiti del DPO rientrano la formazione, la sensibilizzazione del personale e la sorveglianza sullo svolgimento della valutazione di impatto.

- L'attivazione (a partire dal 25 maggio 2018) e l'aggiornamento di un registro delle attività di trattamento dati.

Deve essere in forma scritta, anche elettronica e deve essere esibito su richiesta al garante. Questo è uno strumento fondamentale per tracciare un quadro aggiornato dei dati trattati.

- La notifica delle violazioni dei dati personali.

I fornitori di servizi di comunicazione dovranno entro 72 ore notificare le eventuali violazioni di dati personali.

DA TENERE PRESENTE:

ART. 8 REG. UE 2016/679

Per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni.

Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

NEGLI ALTRI CASI IN CUI E' NECESSARIO IL CONSENSO

Ove il minore abbia un'età inferiore ai 18 anni il trattamento dei dati personali è lecito soltanto se il consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

ISCRIZIONI E MODULI

Non è necessario ottenere il consenso per trattare i dati richiesti ai fini dell'iscrizione o di altre attività scolastiche.

I moduli non possono includere la richiesta di informazioni personali eccedenti e non rilevanti per il perseguimento di tale finalità.

VOTI E ESAMI

È necessario che, nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l'istituto scolastico eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali (es. DSA/BES).

CIRCOLARI

È necessario evitare di inserire, nelle circolari e nelle comunicazioni scolastiche non rivolte a specifici destinatari, dati personali che rendano identificabili, ad esempio, gli alunni coinvolti in casi di bullismo o in altre vicende particolarmente delicate.